

Art. 50 - Varianti parziali. (37)

1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell'articolo precedente sono parziali.
2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l'aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare.
4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:
 - a) ...omissis...
 - l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;
omissis.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.
8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato. (38)

Art. 15/BIS - Interventi DIVERSI NON RICONDUCIBILI tra quelli obbligati al Permesso di Costruire e/o alla Denuncia di Inizio Attività – interventi soggetti ad autorizzazione

Per l'esecuzione degli interventi edilizi qui di seguito elencati e' richiesta l'autorizzazione edilizia nei seguenti casi :

- tende parasole appoggiate al terreno o con sporgenza superiore a m. 2,00;
- cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari, nei casi previsti dal regolamento comunale di pubblicità;
- vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi di uso pubblico;
- lapidi e cippi commemorativi;
- Coperture di cancelli su strada;
- pavimentazioni a raso marciapiedi e piazzole (o con altezza max di cm. 15 dalla quota media campagna misurata in prossimità del manufatto), realizzate con materiali diversi ed utilizzate per scopi di deposito materiali a cielo libero le cui dimensioni siano almeno di mq. 100. Detta pavimentazione comunque dovrà essere dedicata allo svolgimento di attività di tipo commerciale o dedicate a processi lavorativi. Sono comunque escluse dall'autorizzazione ad ogni modo quelle per le quali l'uso risulti essere diverso e temporaneo oppure la cui destinazione sia per altre attività o semplicemente a scopo di parcheggio, viabile, marciapiede, manifestazioni, sagre e similari.
- strutture facilmente rimovibili e temporanee assemblate per usi non permanenti la cui rimozione è prevista nel massimo termine di mesi 6 dalla sua autorizzazione;
- Interventi sul suolo e sottosuolo degli enti erogatori dei servizi (luce, acqua, gas, telefonia, ecc..) allacciamenti, manutenzioni ecc..
- Realizzazione di **manufatti prefabbricati aperti** di altezza non superiore a mt. 3,5 (calcolati anche in altezza media), la cui struttura mista (legno, arelle, tela, vetroresina, telate tipo catramato, strutture modulari di copertura colorate del tipo PVC o altro ecc.) facilmente rimovibile, possa essere collocata isolata, o in aderenza ad un fabbricato che abbiano almeno 2 lati aperti, oppure con strutture di tamponamento di tipo alveolare. (la dimensione massima coperta in pianta non deve essere superiore comunque a 1/3 della superficie coperta dal fabbricato esistente). Possono consentirsi le coperture in materiale tradizionale qualora siano con l'esistente ben integrate.
- **Manufatti chiusi** da adibire a ricovero attrezzi o altre destinazioni accessorie, realizzate in strutture anche modulari a pannello tipo prefabbricato pvc, lamiera o in legno, tipo leggero (con la possibilità della copertura tradizionale), interamente chiuse sui lati le cui dimensioni in pianta massime siano oltre i Mq. 16,00 e fino a mq. 30,00 con altezza max di cm. 300 (misurata in altezza media se ultimo solaio inclinato oppure all'intradosso dell'ultimo solaio se piano). Taluni interventi potranno essere autorizzati solo se realizzati a distanza dai confini di cui analoga costruzione soggetta a permesso di costruire oppure, per distanze inferiori solo se autorizzati del proprietario confinante. Tali strutture potranno autorizzarsi fino ad un massimo di mq. 50,00 di Superficie coperta qualora l'area in proprietà (o altro diritto reale di godimento) su cui ricade il manufatto sia di superfici ampie e in ogni caso maggiore di mq. 5.000;
- Per tutte le strutture, qui sopra citate, ed acquistate da rivenditori e prodotte in KIT di montaggio, al fine di ottenere l'autorizzazione sarà sufficiente allegare alla domanda a firma del richiedente o comunque prima dell'avvio dei lavori copia della documentazione tecnica che ne identifichi il manufatto nonché la regola tecnica di montaggio informazioni circa il prodotto venduto e certificato.
- Qualora lo stesso produttore o rivenditore provveda all'installazione in sito del prodotto, potrà assumersi carico di certificarne il corretto montaggio. Tale certificazione sostituisce il

collaudo finale da parte di un Direttore Lavori (professionista iscritto all'apposito albo o ordine professionale)

- In mancanza di detta certificazione l'incarico di D.L. e quindi di certificatore di regolare montaggio sarà assunta da terza persona con titolo professionale adeguato all'uopo iscritto all'apposito albo o ordine professionale.
- Per gli interventi già eseguiti alla data di approvazione della presente variante, qualora conformi alle presenti norme potrà ottenere la sanatoria amministrativa pagando una sanzione UNA TANTUM di € 516,00

cambi di destinazione d'uso senza opere, che non comportano un aumento degli oneri di cui all'art. 3 della Legge 10/77 e comunque nel rispetto della L. 122/89.

Art. 12 - Interventi liberi – (variante 1/2004)

(Parte di testo in vigore)

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 e gli altri interventi descritti al comma 3° dell'art. 76 della L.R. 61/85, non richiedono alcuna preventiva domanda o denuncia o comunicazione e sono eseguiti senza il titolo abilitativo:

A titolo esemplificativo si riportano alcuni tipi di interventi liberi:

- Opere di manutenzione ordinaria
- Cambiamento di destinazione d'uso senza opere purchè non comportino la corresponsione di un contributo concessorio (calcolato sulla differenza tra la nuova e la vecchia destinazione d'uso) ovvero non comportino la necessità di individuazione di ulteriori aree per servizi ai sensi del D.I. 1444/68 e della L.R. 61/85 e i cambi di destinazione d'uso di unità residenziali purchè di superficie netta di pavimento inferiore ad un terzo della superficie netta di pavimento dell'unità abitativa originaria;
- Interventi strettamente necessari in circostanze di pericolo imminente o per pubblica incolumità;
- Serre mobili e prive di strutture murarie;
- Opere eseguite da amministrazioni statali in conformità all'art. 81 del DPR 616/77
- I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere, ai sensi della L.R. 44/85
- Le opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati
- Gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo. L'uso limitato nel tempo ma ripetitivo, esclude la precarietà della costruzione, se la stessa, o parte di essa, viene conservata sul posto, senza interruzione o modifiche.
- Baracche di cantiere, per la durata dell'attività di cantiere;
- Opere di sistemazione esterne quali pavimentazioni, sistemazioni a verde purchè di modesta entità e non comportanti significative modifiche delle quote altimetriche;
- Allocazione impianti tecnologici

Analogamente non richiedono domanda, comunicazione, né permesso di costruire o Denuncia di inizio attività le opere prescritte da ordinanze sindacali o del Resp.le del Servizio, e quegli interventi di assoluta urgenza che si rendano necessari per evitare pericoli per la pubblica incolumità; per questi ultimi, entro 5 giorni deve essere data comunicazione al Comune delle circostanze che hanno resa necessaria la loro esecuzione, assieme alle indicazioni dei lavori in atto, al nominativo del Direttore dei Lavori e della ditta esecutrice.

Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente necessari, richiedendosi comunque il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento per ciascun tipo di intervento edilizio, in quanto applicabili.

Nuovo testo aggiunto al precedente testo già in vigore (variante 1/2009)

- Installazione di antenne per la ricezione di segnali televisivi, radiofonici, cellulare ecc.
- realizzazione di canne fumarie con sovrastanti terminali a servizio delle costruzioni (con la sola esclusione dei camini di attività industriali ed artigianali con trattamento dei fumi di scarico nei processi lavorativi)
- impianti di citofoni, videocitofoni ed apparecchiature per la videosorveglianza
- installazione di caldaie esterne e/o apparecchi di refrigerazione e/o climatizzazione ambienti (split - condizionatori)
- Interventi di manutenzione agli impianti e linee di scarico dei reflui (acque bianche e nere)
- Piantumazioni di piante di qualunque genere, in quanto già trattate con le norme del Codice civile.
- Cambio di destinazione d'uso temporaneo (per periodi inferiori a 6 mesi)
- Occupazione precaria e temporanea del suolo (quali box, baracche ad uso cantiere)
- Casette in legno e/o Gazebo con altezza max inf. a mt. 2,70 e superficie coperta inferiore a mq. 16,00.
- Impianti coperti (o scoperti) per sagre, fiere, manifestazioni in genere mediante l'uso di strutture modulari del tipo in acciaio e p.v.c. o similari, che per la loro temporaneità.